



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TERNI

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
TERNI

AI CUSTODI DELEGATI

CIRCOLARE DEL G.E.

OGGETTO: INTERVENTI SENZA TITOLO.

Il G.E. - in relazione alle modalità di notificazione dei ricorsi per intervento non titolati, depositati ex art. 499 3°co. cpc, e dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di comparizione del debitore dinanzi al GE ai sensi del 5° co. del predetto art. 499 cpc - precisa che dette notificazioni dovranno necessariamente avvenire presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, ove il debitore domicilia ex lege qualora, a seguito dell'avvertimento contenuto nel pignoramento ex art. 492 2°co. cpc, non abbia dichiarato la propria residenza o eletto il proprio domicilio in uno dei comuni del circondario ove ha sede il G.E..

Rimane ferma la facoltà del creditore non titolato di procedere ad una seconda notifica del ricorso e dell'ordinanza nella dimora o nel domicilio del debitore ex artt. 139 e ss. cpc.

In caso di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio compiute dopo la notificazione del pignoramento in uno dei comuni del circondario del G.E., dette notifiche andranno, naturalmente, indirizzate nei predetti luoghi.

Terni, 10 febbraio 2011

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott. Carmelo Barbieri